

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2821

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MATTARELLA**

Presentata il 6 novembre 1970

**Estensione dell'applicazione dell'articolo 4 della legge
1° marzo 1968, n. 208, riguardante gli organici delle
biblioteche nazionali e delle accademie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 4 della legge 1° marzo 1968, n. 208, venne stabilito che il personale delle carriere di cui alle tabelle allegate alla legge stessa che, alla data di entrata in vigore della medesima, avesse raggiunto i 65 anni di età o che li raggiungesse entro un triennio e che non avesse compiuto venti anni di effettivo servizio, poteva essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento dei venti anni di effettivo servizio, sempre che non avesse superato i 70 anni di età.

La norma riguarda il personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche del Ministero della pubblica istruzione.

Ma se essa tendeva ad assicurare un migliore, anche se modesto, trattamento pensionistico al personale, nello stesso tempo voleva garantire un più regolare ed efficiente funzionamento ai servizi, tanto importanti, alla cui crescente attività non corrisponde però

una adeguata presenza attiva del personale e soprattutto di quello direttivo.

Per questo si ritenne, in occasione dell'ampliamento degli organici, cui si provvedeva con la legge suddetta, di aggiungere una norma transitoria, capace di assicurare la permanenza in servizio di un, sia pur modesto, numero di dipendenti anche dopo il raggiungimento del 65° anno di età.

La situazione rimane ancora precaria soprattutto nel settore delle biblioteche.

Si appalesa, quindi, la opportunità di una estensione, sempre nel limite del triennio dalla entrata in vigore della legge suddetta, della norma anche a quei dipendenti che abbiano raggiunto i venti anni di servizio, ma non i quaranta e sempre che gli stessi ne facciano richiesta.

Si presenta all'uopo la presente proposta di legge formata da un articolo unico.

La proposta, evidentemente, non comporta alcun onere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni, di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1968, n. 208, si applicano anche al personale ivi contemplato che non abbia compiuto i 40 anni di servizio e che ne faccia richiesta, sino al raggiungimento dei quaranta anni di effettivo servizio, fermo restando il limite massimo di 70 anni di età.